



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 47 del 06-02-2018**

Oggetto:  
**APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Meschini Giovanni	VICE-SINDACO	A
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianconi Vanna	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 2. Presenti n. 4.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO che l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RAVVISATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Macerata con delibera in corso di esecutività;

VISTO che l'art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO che l'art. 1 – comma 27 – della legge n. 208 del 24/12/2015 (legge di stabilità per il 2016), rinvia al 2018 l'utilizzo dei fabbisogni standard per la determinazione del costo da inserire nel piano finanziario;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;



CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative concesse ai sensi dell'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

DATO ATTO che:

- nel corso del 2016 questo Comune è stato fortemente colpito da una serie di eventi sismici che hanno danneggiato una notevole parte degli edifici rendendoli inagibili;
- la situazione alloggiativa dei nuclei familiari interessati dal sisma risulta ancora fluida e non completamente definita;
- si ritiene opportuno confermate per l'esercizio 2018 le tariffe TARI applicate nell'esercizio 2017, le stesse garantiscono inoltre il requisito fondamentale della copertura integrale dei costi di gestione del servizio;



ACCERTATO che l'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recentemente convertito, ha previsto una apposita compensazione per sopperire ai maggiori costi affrontati e alle minori entrate registrate a titolo di TARI in virtù del sisma dello scorso anno;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di proporre al Consiglio comunale di approvare, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 e dell'art. 14 del Regolamento comunale TARI, il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2018, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.



3. Di proporre al Consiglio comunale di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'anno 2018 le seguenti tariffe TARI già applicate nell'anno 2017:

## Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,47	1,31	1,78
FASCIA B	2	0,47	1,55	2,02
FASCIA C	3	0,47	1,70	2,17
FASCIA D	4	0,47	1,82	2,29
FASCIA E	> 5	0,47	1,92	2,39

## Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,66	1,08	1,74
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	1,08	1,74
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,66	0,81	1,47
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,66	1,08	1,74
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66	1,35	2,01
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	1,80	2,46
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,66	3,59	4,25
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	1,80	2,46
9	Discoteche, night club	0,66	1,08	1,74
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,66	4,49	5,15
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,66	2,24	2,90
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,66	2,24	2,90
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,66	2,24	2,90
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,66	1,80	2,46
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,66	6,73	7,39



16	Bar, caffè, pasticceria	0,66	6,73	7,39
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,66	5,39	6,05
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,66	5,39	6,05
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,66	1,80	2,46

4. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

\*\*\*\*\*

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE,

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/8/2000. n. 267.

\*\*\*\*\*



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to PIERETTI CRISTINA

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to PIERETTI CRISTINA

---

Letto confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**F.to Piermattei Rosa**

**Il Segretario Generale**  
**F.to Scuderini Venanzio**

---

Prot. N.

li 23-01-19

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario  
F.to Teloni Elisa

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario  
Teloni Elisa

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23-01-19 al 06-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to

---

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to